

ATTO N. 1916

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1595 del 5.11.2003)

*“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
2004”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 11.11.2003*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 11.11.2003



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: D.D.L.: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05/11/2003 n. 1595

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LORENZETTI MARIA RITA

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004";

Tenuto conto del parere positivo espresso dal Comitato Legislativo;

Richiamato l'art. 58 della legge regionale n. 13 del 28/02/2000, dove al comma 1 viene stabilito che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa, per una durata non superiore a tre mesi, con legge da adottarsi da parte del Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di richiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

E RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004"

RELAZIONE

Il titolo II della L.R. di contabilità 28/02/2000, n. 13 disciplina il procedimento di presentazione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria regionale al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativa dell'ente.

Può però verificarsi che all'inizio del nuovo esercizio finanziario non sia stato ancora approvato il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per autorizzare la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese.

Al fine di evitare vuoti gestionali l'attuale ordinamento dispone, perciò, dell'istituto dell'esercizio provvisorio che consente - nel caso in cui alla data del 01/01/2004 non sia stata ancora presentata la relativa legge di bilancio - la gestione provvisoria sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato secondo regole fissate dall'organo legislativo. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio finanziario e fino alla sua approvazione, la gestione proseguirà sulla base degli stanziamenti recati da quest'ultimo.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dal Consiglio regionale (da approvarsi entro il 31/12 di ogni anno) e può essere concesso, nel caso della nostra regione, per un periodo massimo di tre mesi (e cioè fino al 31 marzo).


La Giunta regionale ha già iniziato il processo di formazione dei documenti programmatici e finanziari.

Nonostante ciò può verificarsi l'eventualità che al 31/12/2003 non si siano conclusi tutti i percorsi istituzionali previsti e che i tempi di approvazione del prossimo documento programmatico subiscano dei ritardi e/o rallentamenti, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge finanziaria 2004 dello Stato, in coerenza alla quale va costruita l'attività politico programmatica della Regione, ha iniziato da poco il proprio iter parlamentare.

Per evitare, pertanto, soluzioni di continuità alla gestione si propone l'approvazione del presente disegno di legge con il quale, nel caso in cui alla data del 1/1/2004 non sia stata ancora presentata al Consiglio regionale la relativa legge di bilancio o la stessa non sia divenuta esecutiva, sarà possibile la gestione delle entrate e delle spese sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (2003) o di quelli recati dalla nuova legge di bilancio ancorché sottoposti a vincoli e limitazioni.

La presente richiesta di autorizzazione contempla, infatti, la limitazione degli impegni e dei pagamenti delle spese non obbligatorie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di riferimento per ogni mese di esercizio provvisorio fatta eccezione per i seguenti casi, per i quali non sono previsti limitazioni di sorta:

- a) gestione delle spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- b) gestione delle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, comprese quelle non utilizzate in precedenti esercizi e che saranno riscritte con la medesima legge di bilancio alla competenza del 2004 per le stesse finalità;
- c) pagamento di residui passivi.



Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2004".

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2004, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2003, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2003.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2004 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2004, ai sensi del comma 6, dell'art 82, della L.R. 28/02/2000, n. 13 la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

